

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica

in persona del Giudice Francesco Antonino Cancilla

ha emesso la seguente

SENTENZA 67/2025

nel giudizio di pensione iscritto al **n. 68926**, depositato il 2 agosto 2022, promosso da:

S. P. M., codice fiscale OMISSIS, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Stefano Conti e dall'avv. Francesco Salvo ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'avv. Stefano Conti in Palermo, in Piazza Vittorio Emanuele Orlando n. 14, giusta procura in calce al ricorso

contro

INPS, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana G. Norrito e dall'avv. Gino Madonia

Esaminati gli atti ed i documenti della causa;

Udite le parti nella pubblica udienza del 7 gennaio 2025, come da verbale di udienza;

FATTO

1)- Nell'atto introduttivo del giudizio il ricorrente S. P. M. ha premesso che:

a)- con provvedimento n. OMISSIS pervenuto nel corso dell'anno 2019 l'INPS gli ha conferito -quale ex dipendente dell'Arma dei Carabinieri- la

pensione privilegiata diretta, liquidata con il sistema retributivo a decorrere dal 28/05/2011, conseguente al collocamento a riposo dello stesso, cessato dal servizio il 27/05/2011, per "*Invalidità per causa di servizio*";

b)- ritenendo erroneo l'operato dell'Istituto, con particolare riferimento alla quantificazione dell'importo erogato a titolo di conguaglio per ratei arretrati di pensione privilegiata diretta, il sig. S., con PEC del 14/06/2022, ha inoltrato all'INPS una "*istanza di riliquidazione arretrati di Pensione Diretta di Privilegio*";

c)- l'INPS avrebbe erroneamente applicato la normativa di cui al DPR n. 1092/73, riconoscendo il beneficio con decorrenza dal 28/05/2011, ma erogando i ratei con decorrenza dall'01/03/2019, quale "*primo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza di pensione di privilegio (21.02.2019)*";

d)- la data di presentazione della domanda è ininfluente, perché il beneficio pensionistico, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 1092/1973, deve in ogni caso decorrere dalla data di cessazione dal servizio del dipendente;

e)- l'art. 191 comma 1 del DPR 1092/1973 dispone che: "*La pensione diretta e l'assegno rinnovabile decorrono dalla data di cessazione dal servizio stabilita nel relativo provvedimento, salvi i casi per i quali è diversamente disposto*";

f)- l'art. 167 DPR del DPR 1092/1973 chiarisce quando la liquidazione debba avvenire "d'ufficio" e quando "a domanda", esprimendosi nei seguenti termini: "*Il trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio*"

g)- risulterebbe dalla nota della Legione dei Carabinieri prot. 12/20-7/2010 del 14 luglio 2011 e dal verbale della Commissione medica preposta (CMO n. 448/2011), come il Sig. S. sia stato dichiarato permanentemente inidoneo al servizio e conseguentemente collocato a riposo, in data 27/05/2011, per infermità derivanti da causa di servizio.

Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto di ritenere e dichiarare che il medesimo ha diritto a percepire le differenze pensionistiche dovute dall'INPS a titolo di arretrati per pensione privilegiata diretta, a far data dal 28/05/2011 sino al febbraio 2019, in applicazione degli artt. 167 e 191, comma 1, DPR 1092/1972 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; con vittoria di spese di lite.

2)- In memoria di costituzione l'INPS ha dedotto che il ricorso è infondato: infatti, l'art.167 del D.P.R.1092/73 prevede che il trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio.

L'ente previdenziale ha evidenziato che:

a)- il S. ha presentato la domanda di pensione di privilegio in data 21.2.2019 per le patologie: cardiomiopatia ischemica pregresso infarto miocardio in buon compenso emodinamico, dichiarando, al contempo, come richiesto dal modulo telematico della domanda, di avere ottenuto per la medesima patologia il riconoscimento della causa di servizio e il pagamento dell'equo indennizzo;

b)- nel caso del ricorrente, il collocamento a riposo per inabilità non trae origine dalla stessa patologia riconosciuta causata dal servizio, poiché per l'inidoneità al servizio, come riportato nel p.v. della C.M.O. di Palermo mod.

BL/B n.448 del 27.05.2011, ha concorso in misura prevalente la patologia "diabete mellito", per la quale era stato usufruito il periodo massimo di aspettativa per motivi sanitari.

Tanto premesso, l'INPS ha chiesto il rigetto del ricorso.

3)- Il Giudice ha disposto l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, che è stata attribuita la Collegio medico legale (CML) dello Stato Maggiore della Difesa presso questa Corte.

4)- Dopo lo scambio di memorie, all'udienza del 7 gennaio 2025, udite le parti, la causa è stata posta in decisione; il Giudice ha pronunciato il dispositivo, assegnando giorni sessanta per il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.g.c. in considerazione della particolare complessità della controversia.

DIRITTO

Il ricorso va respinto.

Il presente giudizio verte sull'applicazione di diverse disposizioni del DPR 1092/1973.

In primo luogo, va tenuto conto dell'art. 167 DPR 1092/1973, che così dispone: "*Il trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio. In ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda*".

In secondo luogo, va considerato l'art. 191 del DPR 1092/1973, che prevede che: "*La pensione diretta e l'assegno rinnovabile decorrono dalla data di cessazione dal servizio stabilita nel relativo provvedimento, salvi i casi per i quali è diversamente disposto. La pensione di riversibilità decorre dal*

giorno successivo a quello della morte del dante causa; nel caso previsto dall'art. 4 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 423, la pensione di riversibilità viene corrisposta con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa. Per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o dell'assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti prescritti".

Ciò implica che nella fattispecie in esame diviene dirimente verificare se il ricorrente S. P. M. sia stato collocato in quiescenza per la patologia cardiologica, ritenuta dipendente da causa servizio, di cui alla domanda di pensione privilegiata del giorno 21 febbraio 2019, o per l'altra infermità, diabete mellito, non causata dal servizio.

Nella prima ipotesi, infatti, ove -ai fini della cessazione del rapporto di lavoro- sia stata determinante la patologia derivata dal servizio, la pensione privilegiata dovrebbe decorrere dalla data del pensionamento. Nella seconda ipotesi, invece, nel caso di prevalenza dell'infermità non legata al servizio, la pensione di privilegio dovrebbe decorrere dal mese successivo alla domanda amministrativa di detto beneficio, come disposto dall'INPS.

Tanto premesso, ai fini della decisione, questa Corte condivide i risultati conclusivi della relazione del Collegio medico legale dello Stato (CML) dello Stato Maggiore della Difesa, redatta a seguito dell'esame accurato della documentazione amministrativa e sanitaria in atti.

Il parere del Collegio medico militare risulta fondato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logiche, su idoneo supporto medico-

scientifico ed è adeguatamente motivato e coerente.

In particolare, con ordinanza n. 14 del 20223 sono stati posti al CML i seguenti quesiti con riferimento al verbale n. 448 del 27 maggio 2011 della CMO: "*1)- se dal punto di vista medico-legale la CMO si sia espressa, ai fini del giudizio di inidoneità, in termini di prevalenza del diabete rispetto alla patologia cardiaca; 2)- se dal punto di vista medico legale la CMO si sia espressa nel senso che le due patologie abbiano insieme concorso al giudizio di inidoneità; in caso di concorso delle due infermità, si chiede di specificare quale possa essere la percentuale di incidenza di ciascuna patologia; 3)- se, in assenza di diabete, la CMO si sarebbe comunque espressa nel senso di ritenere l'inidoneità al servizio come dipendente dalla sola patologia cardiaca*".

Il CML ha accuratamente ricostruito la storia clinica del ricorrente.

Invero, il S. svolse servizio nell'Arma dei Carabinieri dal 1979; con il Decreto del Ministero della Difesa n. 952 del 04.09.2007, l'infermità riconosciuta al ricorrente *"Cardiomiopatia ischemica: pregresso infarto miocardico inferiore in buon compenso emodinamico"* fu giudicata dipendente da causa di servizio.

A seguito di 30 giorni di riposo per "Cardiopatia ischemica, pregresso IMA e DM in atto in scarso controllo farmacologico" e successivamente 110 giorni di licenza di convalescenza per "diabete mellito in atto in scarso compenso farmacologico", il S. fu sottoposto a visita collegiale presso la CMO di Palermo che, con il verbale n. 448 del 27.05.2011, pose diagnosi di: 1)- cardiomiopatia ischemica: pregresso infarto miocardico inferiore in buon compenso emodinamico; 2)- diabete mellito scompensato. La CMO giudicò

l'interessato non idoneo permanentemente al servizio militare e d'Istituto e da collocare in congedo assoluto. Inoltre, lo stesso fu giudicato idoneo ad essere reimpiegato nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa ai sensi della legge 266/99.

Tanto premesso, il Collegio incaricato da questo Giudice ha evidenziato che, con riferimento al verbale n. 448 del 27.05.2011, la CMO di Palermo si è espressa, dal punto di vista medico legale, ai fini del giudizio di inidoneità permanente al servizio militare e d'Istituto, sottolineando la prevalenza del "Diabete mellito scompensato". Nel verbale suddetto, nel quadro B, la CMO si è espressa in termini di *"concorso in misura prevalente"*, nel senso che entrambe le infermità hanno contribuito al giudizio di non idoneità.

Il CML, sulla base delle evidenze cliniche e di laboratorio rilevate nel suddetto verbale di visita e della documentazione specialistica coeva presente agli atti, ha osservato che la percentuale di incidenza di ciascuna patologia nel giudizio di non idoneità del S. al servizio nell'Arma possa essere la seguente: 1) cardiomiopatia ischemica: pregresso infarto miocardico inferiore in buon compenso emodinamico – 20% 2) Diabete mellito scompensato – 80%.

Conclusivamente, il CML ha sottolineato che, in assenza di diabete, la CMO non avrebbe emesso per la sola patologia cardiaca il giudizio di non idoneità assoluta e permanente al servizio militare e d'Istituto, poiché la patologia cardiaca era "in buon compenso".

Va osservato che le risultanze della relazione del Collegio medico legale sono pienamente logiche e convincenti, sicché vengono condivise integralmente da questo Giudice, considerato peraltro che non sussistono

elementi per una diversa valutazione.

E’ dunque evidente che la cessazione del rapporto di lavoro, determinata da infermità, non scaturì dalla cardiopatia, derivata da causa di servizio e posta a fondamento della domanda di pensione privilegiata presentata dal S. nel febbraio 2019, ma in maniera prevalente dal diabete, malattia non riconducibile all’impiego nell’Arma.

L’INPS ha quindi correttamente determinato la decorrenza della pensione privilegiata dal 1° marzo 2019, ai sensi dell’art. 191 del DPR 1092/1973, cioè dal primo giorno successivo al mese di presentazione della domanda amministrativa di trattamento privilegiato. Da ciò deriva l’infondatezza della prospettazione attorea.

In conclusione, il ricorso va respinto.

La complessità medico-legale delle questioni affrontate giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:

-rigetta il ricorso;

-compensa le spese di lite;

-in considerazione della particolare complessità della controversia, ai sensi dell’art. 167, comma 1, c.g.c., fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della sentenza;

-dispone che, ai sensi del d.lgs. 196/2003, in conseguenza della natura dei dati personali trattati, si provveda all’oscuramento delle generalità del ricorrente in sede di pubblicazione nella banca dati o di rilascio di copie a

soggetti diversi dalle parti.

Così deciso in Palermo, in data 7 gennaio 2025

Il Giudice

Dott. Francesco Antonino Cancilla

Firmato digitalmente

Visto l'art. 52 del d.lgs. 196/2003 e ss.mm. in caso di diffusione si dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti del ricorrente

Palermo, 7 gennaio 2025

Il Giudice

Dott. Francesco Antonino Cancilla

Firmato digitalmente

Palermo, 4 marzo 2025

Pubblicata il 4 marzo 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi

di S.P.M. c.f. OMISSIS nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 4 marzo 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)